



**Università  
San Raffaele**  
Roma

# **Regolamento per la nomina delle rappresentanze studentesche**

Versione 02/07.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/2023



## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina delle rappresentanze studentesche nell'ambito dei Corsi di Studio (CdS) attivati presso l'Università Telematica San Raffaele Roma e negli Organi collegiali dell'Ateneo.

## **Art. 2**

### **Avvio della procedura**

1. Le elezioni sono indette dal Consiglio di Dipartimento con apposito bando almeno 30 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento.
2. Il bando deve indicare:
  - il numero, le afferenze e i criteri di assegnazione delle rappresentanze da nominare;
  - le modalità e i termini per presentare le candidature;
  - data, orario e modalità di svolgimento delle elezioni;
  - data, orario e modalità delle operazioni di scrutinio.

## **Art. 3**

### **Rappresentanze da nominare**

1. I rappresentanti da nominare possono essere uno, o più studenti, iscritti al singolo CdS o all'Ateneo. Ulteriori criteri di partecipazione alle elezioni saranno definiti nel bando in funzione della rappresentanza da nominare e dei posti da coprire.
2. I rappresentanti nominati, in base al posizionamento in graduatoria e secondo quanto stabilito dal bando, possono prendere parte ai Consigli di Corso di Studio, alle attività della Commissione Paritetica docenti-studenti o ad altri Organi accademici in accordo con le procedure di Assicurazione della Qualità adottate dall'Università.

## **Art. 4**

### **Elettorato attivo**

1. L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti al singolo CdS o all'Ateneo.
2. Sono esclusi dal voto coloro che, pur rivestendo lo status di studenti iscritti, non presentano una posizione amministrativa regolare al momento della votazione.
3. La lista dei candidati è resa nota mediante pubblicazione su uno degli strumenti telematici e/o pubblici dell'Ateneo.

## **Art. 5**

### **Elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti che presentano la propria candidatura nelle modalità ed entro i termini stabiliti nel bando e che risultano regolarmente iscritti non oltre il



secondo anno, se iscritti a un corso di laurea triennale, ovvero non oltre al primo anno, se iscritti a un corso di laurea magistrale

2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che, pur rivestendo lo status di studente iscritto, non presentano una posizione amministrativa regolare al momento del voto.

## **Art. 6**

### **Commissione Elettorale**

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio di Dipartimento ed è composta da due membri: un Coordinatore di Corso di Studio, che assume il ruolo di Presidente, e da un altro docente, che assume il ruolo di segretario.
2. La Commissione Elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale.

## **Art. 7**

### **Procedimento elettorale**

1. La Commissione Elettorale verifica che le candidature pervenute siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e che siano state presentate con le modalità e nei termini previsti dal bando.
2. Le votazioni avvengono per via telematica.
3. Il Presidente della Commissione prende atto del numero degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti, del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato e ne stila una graduatoria.
4. L'ordine delle graduatorie stabilisce quali siano i candidati eleggibili e i ruoli da assegnare, in accordo con quanto dichiarato nel bando.
5. Tra i candidati che ricevono lo stesso numero di voti, viene eletto quello che risulta dover sostenere più crediti formativi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato con l'età anagrafica più giovane.

## **Art. 8**

### **Nomina degli eletti**

1. Il Direttore di Dipartimento nomina i Rappresentanti.
2. Il mandato degli eletti ha durata triennale per le rappresentanze riconducibili ai CdS triennali e di due anni per quelle delle lauree magistrali. La durata del mandato degli eletti in altri Organi collegiali di Ateneo è definita dal regolamento di funzionamento dell'Organo stesso.
3. Qualora nel corso del mandato qualcuno tra gli eletti perda la qualifica di studente per il conseguimento del titolo, per trasferimento, per rinuncia o per altro motivo, sarà possibile provvedere ad una sostituzione attingendo dalle graduatorie stilate a conclusione delle procedure elettorali.
4. Qualora non fosse possibile provvedere ad una sostituzione con un candidato non eletto, oppure, l'intera compagine di rappresentati eletti risulti decaduta, il Consiglio di Dipartimento provvederà a indire delle nuove procedure elettorali.



5. La sostituzione di rappresentanti decaduti, o l'indizione di nuove elezioni, dovrà avvenire entro sei mesi dal decadimento degli eletti, qualora non sussistano ragioni di significativa urgenza e i rappresentanti decaduti diano continuità ai ruoli a loro assegnati.

## **Art. 9**

### **Funzioni dei rappresentanti**

1. I rappresentanti eletti hanno il compito di partecipare agli incontri e ai lavori dell'organo collegiale in cui sono stati nominati.
2. I rappresentanti eletti hanno il compito generale di presentare le istanze degli studenti (in particolare per quanto riguarda le attività di orientamento in ingresso e in itinere, le iniziative di accompagnamento al mondo del lavoro, i servizi di supporto e tutoraggio), di agevolare il flusso informativo all'interno del corpo studentesco e di promuovere qualsiasi iniziativa volta ad assicurare il diritto allo studio.

## **Art. 10**

### **Disposizioni transitorie**

1. I rappresentanti nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino al verificarsi di una causa di cessazione (art. 8, comma 3, del presente Regolamento) ovvero fino alla cessazione naturale del mandato.